

# ***L'analisi di impatto della regolazione: adempimento burocratico o strumento di buona politica?***

di *Carlo Deodato*

(Consigliere di Stato e Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

**SOMMARIO:** 1.- Premessa; 2.- La disciplina nazionale dell'AIR; 3.- I profili europei dell'AIR; 4.- Le criticità applicative; 5.- Le prospettive di riforma: il nuovo regolamento AIR; 6.- L'AIR come strumento di una buona politica; 7.- Considerazioni finali.

## **1.- Premessa.**

Il presente studio resta circoscritto<sup>1</sup>, più che all'analisi della disciplina vigente (che, pure, non trascureremo), alla disamina delle prospettive di evoluzione dell'analisi di impatto della regolazione (d'ora innanzi: AIR), nella precipua ottica di un suo utilizzo come strumento di una buona politica (oltre e prima chè di una buona qualità della normazione).

Ci occuperemo, in definitiva, di scrutinare le ragioni dell'insuccesso dell'AIR nell'esperienza italiana e di indicare i motivi di un suo più efficace utilizzo, proprio al fine di una più compiuta realizzazione delle esigenze di quella politica, cui, spesso (e a ragione) vengono addebitate le responsabilità del fallimento dell'AIR.

Cercheremo di dimostrare, in altri termini, che l'AIR, se utilizzata in modo consapevole, informato, intelligente e selettivo, non solo non si risolve in un intralcio

---

<sup>1</sup>Per i principali contributi della dottrina sui temi trattati nel presente articolo si rinvia alla bibliografia.

all'esercizio dell'iniziativa legislativa del Governo, ma, al contrario, costituisce una straordinaria opportunità per la costruzione di regole condivise, produttive, stabili e, come tali, efficacemente comunicabili (anche in un linguaggio propriamente politico).

Non solo, ma la progettazione e l'attuazione di innovazioni legislative precedute e supportate da un'adeguata e compiuta analisi del loro impatto economico e sociale comporta l'ulteriore (e, per certi versi, decisivo) vantaggio di accrescere la competitività del sistema e di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Se, infatti, l'introduzione nell'ordinamento di norme poco istruite, eccessivamente gravose, complicate, incerte e poco chiare costituisce un ostacolo alla crescita economica e sociale del Paese, una regolazione intelligente ed informata (soprattutto degli effetti e dei risultati attesi) si risolve in un fattore di accrescimento della capacità attrattiva degli investimenti e di sviluppo delle libertà e dei diritti dei cittadini (come costantemente rilevato in tutte le indagini internazionali<sup>2</sup>).

## **2.- La disciplina nazionale dell'AIR.**

Così definiti il perimetro e gli obiettivi della presente indagine, procederemo ad una sintetica ricognizione del regime normativo dell'AIR, quale indispensabile premessa logica dell'analisi delle sue criticità e dell'identificazione dei percorsi evolutivi sia della sua disciplina, sia del suo utilizzo.

L'analisi di impatto della regolazione, già recepita a titolo sperimentale dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, è stata definitivamente introdotta e regolata dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che la definisce come “valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative”.

---

<sup>2</sup> Cfr., da ultimo, The World Bank Institute, “Doing Business Report 2014”, 29 ottobre 2013 e World Economic Forum, “The Global competitiveness report 2013-2014”.

L’AIR assolve, quindi, la funzione di stimare e di misurare l’impatto di un intervento normativo (prima della sua adozione) e di fornire al decisore politico le informazioni utili a valutare preventivamente la sua efficacia e gli effetti sociali ed economici che lo stesso potrà produrre.

Secondo la disciplina richiamata, sono sottoposti ad AIR gli schemi di tutti gli atti normativi del Governo, con l’eccezione di alcuni casi di esclusione<sup>3</sup> e di esenzione<sup>4</sup> dall’analisi.

La procedura è, invece, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2008, n. 170, che individua i contenuti della relazione AIR (recentemente aggiornati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2013), regola l’organizzazione delle attività connesse e prevede l’invio al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione dell’AIR.

Il citato regolamento impone all’amministrazione proponente di comunicare tempestivamente al DAGL i risultati dell’AIR, declinandoli nell’apposita relazione.

Compete, poi, al DAGL, che assicura il coordinamento in materia di AIR e di VIR, quale referente unico delle amministrazioni statali, verificare la completezza e la correttezza della relazione trasmessa.

Il ruolo del DAGL in materia è stato, peraltro, nuovamente delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 2012 (recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”), là dove, all’articolo 28, nel ribadire che il DAGL è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio nella funzione di coordinamento dell’attività normativa del Governo, puntualizza che spetta al medesimo Dipartimento curare l’elaborazione delle metodologie in tema di AIR, VIR e ATN nonché coordinare e sovrintendere all’applicazione della disciplina in materia, anche con riferimento all’attuazione delle

---

<sup>3</sup> Sono esclusi dall’AIR i seguenti provvedimenti: disegni di legge costituzionale; atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.

<sup>4</sup> L’esenzione dall’AIR può essere concessa dal DAGL in casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti. Inoltre, la stessa può essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.

relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale.

Per completare la ricognizione della disciplina normativa dell'AIR, occorre ricordare che, nell'ambito della strategia di riduzione degli oneri amministrativi, avviata con il c.d. "taglia-oneri", previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato introdotto un nuovo meccanismo finalizzato a bilanciare gli oneri introdotti con quelli eliminati, prevedendo che le relative stime siano inserite nell'AIR.

Più in dettaglio, l'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali debbano trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione.

Sulla base di tali relazioni – verificate, per quanto di competenza, dal DAGL – il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione.

La relazione sul bilancio degli oneri è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno; per ciascuna amministrazione, quando gli oneri introdotti risultino superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione, uno o più

regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da disposizioni di rango primario.

### **3.- I profili europei dell'AIR.**

Prima di scrutinare le criticità applicative dell'AIR e di illustrare le relative misure correttive, appare utile una sintetica ricognizione delle iniziative della Commissione Europea e del Consiglio Europeo in materia di qualità della regolazione.

La Commissione europea, in particolare, nel rilanciare l'agenda di *smart regulation*, ha adottato il 12 dicembre 2012<sup>5</sup> una comunicazione ("EU Regulatory Fitness") che prevede, tra l'altro, uno specifico programma (noto come REFIT) volto alla riduzione di oneri regolatori sproporzionati, alla abrogazione di regole obsolete ed alla semplificazione normativa.

Le valutazioni svolte nell'ambito del REFIT saranno realizzate con il supporto attivo degli Stati Membri<sup>6</sup>, i quali saranno chiamati a fornire un contributo crescente, di informazioni e di analisi, anche con riferimento alle AIR relative alla fase ascendente dei provvedimenti di competenza della Commissione.

Nell'ambito del Consiglio competitività e crescita sono state, inoltre, già adottate lo scorso mese di maggio<sup>7</sup> delle conclusioni che confermano il supporto al programma REFIT della Commissione e accelerano l'adozione di iniziative, sia a livello europeo che nazionale, volte a prevenire (tramite l'AIR) e a ridurre (tramite la valutazione ex post) gli oneri regolatori, in particolare sulle PMI.

Da questa breve sintesi si conferma chiaramente l'importanza del ruolo assunto dall'analisi e dalla valutazione dell'impatto normativo nelle politiche dell'UE e l'impegno sempre maggiore richiesto agli Stati Membri in tal senso.

---

<sup>5</sup> Commissione Europea, "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea", COM (2012) 746.

<sup>6</sup> Commissione Europea, "Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe", COM (2013) 685.

<sup>7</sup> Conclusioni del Consiglio UE del 29 e 30 maggio 2013.

Così chiarita la rilevanza assunta nelle politiche europee dalle iniziative di *smart regulation*, occorre evidenziare l'importanza strategica di una partecipazione attiva da parte del nostro Paese ai relativi programmi.

I sistemi di analisi utilizzati a livello europeo implicano, a ben vedere, una straordinaria opportunità: nella fase di predisposizione dei nuovi atti normativi, l'AIR della Commissione consente di indicare in tempo utile gli effetti che una proposta potrebbe produrre a livello nazionale, supportando proposte di modifica coerenti con gli interessi che il Paese intende tutelare; nella fase di valutazione ex post svolta nell'ambito del REFIT, una partecipazione attiva permette di rappresentare i problemi o gli inconvenienti prodotti dalla normativa vigente, fondando in tal modo eventuali richieste di revisione.

L'assenza o una partecipazione passiva e inerte ai processi di valutazione europei comportano, al contrario, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di rappresentare efficacemente gli interessi nazionali (evitando, limitando o correggendo l'impatto negativo delle direttive o dei regolamenti), sia nella fase ascendente, sia nella valutazione ex post, con evidente (e inaccettabile) pregiudizio per il sistema Paese.

#### **4.- Le criticità applicative.**

L'esperienza applicativa dell'AIR nel periodo di attuazione della sua compiuta disciplina e, quindi, della sua obbligatorietà ci consegna delle informazioni, per un verso, confortanti e, per un altro, allarmanti<sup>8</sup>.

Sotto il primo profilo non si può non constatare che il tasso di ottemperanza (formale) all'obbligo di elaborazione dell'AIR è stato molto elevato, che le relazioni prodotte sono state redatte in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento di riferimento e che la maggior parte dei provvedimenti di rilevante impatto sono stati preceduti da un adeguato apprezzamento degli effetti attesi dalla loro attuazione.

---

<sup>8</sup> Una analisi delle principali criticità dell'attuale sistema di AIR italiano è contenuta nella "Relazione sullo stato di attuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (Air) anno 2012", trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 26 luglio 2013 e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati e su quello del Governo.

A fronte di queste favorevoli risultanze, tuttavia, devono registrarsi le criticità applicative, di seguito passate in rassegna, che hanno inficiato una soddisfacente attuazione dell'AIR e che hanno impedito la produzione degli effetti sperati (sulla qualità della regolazione).

Ci limiteremo a catalogare i fattori critici riscontrati e ad indicarne le implicazioni più significative, riservando al paragrafo che segue l'analisi dettagliata e ragionata delle soluzioni regolatorie ipotizzate.

Un primo elemento di difficoltà dev'essere identificato nella mancanza di una seria ed attendibile programmazione normativa, che implica, quale sua immediata conseguenza, l'impossibilità di progettare le iniziative regolative secondo una tempistica che consenta un'adeguata istruttoria<sup>9</sup>.

Se, infatti, la deliberazione di un'Agenda di Governo che scandisca l'attività normativa secondo tempi e programmi prestabiliti permette di formulare analisi, consultazioni e valutazioni degli effetti del provvedimento normativo progettato con sufficiente anticipo e con adeguata consapevolezza, rispetto alla medesima Agenda, la mancanza di quest'ultima finisce per determinare l'inevitabile effetto di un confuso e disordinato affastellamento di iniziative normative e, quindi, l'impossibilità di formulare ragionate ed istruite analisi d'impatto della regolamentazione.

In quest'ultima situazione, di conseguenza, la relazione AIR viene trattata alla stregua di un adempimento formale e burocratico che, più che supportare la decisione politica, si risolve in un intralcio procedurale (al quale prestare ossequio in un momento, logicamente e cronologicamente, successivo a quello della scelta dell'intervento).

Un secondo fattore di criticità è senz'altro rappresentato dal numero eccessivo di provvedimenti che devono essere sottoposti ad AIR (tutti gli atti normativi del Governo tranne quelli per cui è prevista l'esenzione), che comporta la dispersione delle scarse energie dedicate a tale attività, estendendola anche ai provvedimenti di

---

<sup>9</sup> In relazione alla programmazione dell'attività normativa cfr. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Istruttoria degli atti normativi del Governo", 26 febbraio 2009.

scarso impatto sulla vita sociale ed economica della collettività, per i quali l’AIR si rivela adempimento prescindibile.

Un’altra significativa carenza della disciplina AIR (e, comunque, dell’istruttoria svolta dalle amministrazioni prima della formalizzazione di un’iniziativa normativa) è costituita dall’omessa previsione come obbligatoria della consultazione dei destinatari del provvedimento o, comunque, delle associazioni rappresentative degli interessi incisi dal progetto normativo<sup>10</sup>.

Tale lacuna (riscontrabile tanto nella disciplina regolatoria quanto nell’esperienza istruttoria dei decisori) rappresenta un ostacolo decisivo alla realizzazione di una seria ed utile analisi d’impatto, atteso che, in mancanza dell’acquisizione degli interessi e delle valutazioni dei destinatari del provvedimento (o, comunque, nella consultazione degli esperti della materia), ogni decisione si rivela carente, fallace, erronea, inefficace o, addirittura, controproducente (nel senso che può produrre effetti diversi od opposti rispetto a quelli attesi).

Una compiuta consultazione, in effetti, consegna al decisore tutti quegli elementi informativi che gli consentono di esercitare una consapevole scelta circa i vantaggi e gli svantaggi prodotti da ognuna delle opzioni regolatorie confrontate; così come la sua assenza espone il decisore ad esercitare la scelta politica senza la necessaria contezza dei costi e dei benefici che essa comporta.

Una soddisfacente attuazione dell’AIR risulta inoltre ostacolata dall’inadeguata organizzazione amministrativa che risulta preordinata alla sua cura: l’AIR viene ordinariamente affidata ad un funzionario dell’ufficio legislativo, spesso privo di competenze tecniche (cioè della materia) ed economiche, e senza il coinvolgimento (viceversa necessario) delle strutture di linea (che possiedono la competenza di merito sulla materia regolata).

---

<sup>10</sup> La rilevanza della consultazione nell’ambito delle politiche di regolazione è evidenziata in OECD, *Recommendation of the council on regulatory policy and governance*, Paris, 2012. Sulla politica di consultazione a livello europeo, cfr. Commissione europea, *Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo. Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione*, COM(2002) 704 nonché, da ultimo, Commissione europea, *Review of the Commission Consultation Policy*, SWD(2012) 422, 12 dicembre 2012.

Da ultimo, l'assenza di ogni prescrizione che assicuri la trasparenza degli esiti dell'AIR ne indebolisce la valenza strategica all'interno del processo decisionale: solo la pubblicità della relazione AIR, a ben vedere, responsabilizza le unità ad essa dedicate ed impone loro un'adeguata cura delle analisi.

La ricognizione delle criticità appena passate in rassegna corrisponde, peraltro, ai rilievi che sono stati formulati dall'OCSE, che ha recentemente ribadito che l'effettiva attuazione dell'AIR costituisce una priorità (tra le riforme della pubblica amministrazione raccomandate all'Italia<sup>11</sup>).

### **5.- Le prospettive di riforma: il nuovo regolamento AIR.**

Il DAGL si è fatto carico delle criticità appena segnalate, progettando un nuovo regolamento (già sottoposto a consultazione pubblica) che risolva i problemi sopra segnalati e che offra strumenti maggiormente efficaci per il conseguimento dell'obiettivo di un'effettiva realizzazione dell'AIR.

La nuova disciplina è stata, in particolare, concepita come funzionale a raccogliere le raccomandazioni OCSE e, più in particolare, ad assicurare il risultato finale del miglioramento della qualità della normazione, mediante l'introduzione di regole che, per un verso, semplifichino le istruttorie e, per un altro, ne accrescano la valenza informativa e la rilevanza strategica.

Con il nuovo regolamento si vuole, in definitiva, trasformare l'AIR da mero ed inutile adempimento formale, a strumento imprescindibile della progettazione di una consapevole e razionale attività normativa.

Il nuovo regime dovrebbe, in altre parole, imporre un effettivo scrutinio delle diverse opzioni regolatorie confrontate ed una coerente e conseguente decisione politica e scoraggiare, al contempo, scelte improvvisate e sprovviste di adeguato supporto informativo dell'impatto (economico e sociale) del provvedimento progettato sulle categorie interessate e, in generale, sulla sfera dei diritti dei suoi destinatari.

---

<sup>11</sup> OECD, "Better Regulation in Europe: Italy", 2012, revised edition, June 2013.

Ci limiteremo, in questo paragrafo, ad enunciare le innovazioni più significative della nuova disciplina, trascurando i dettagli della nuova regolazione.

Le novità principali rispondono, ovviamente, alla precipua esigenza di superare le difficoltà che sono state individuate come i più rilevanti fattori di ostacolo ad una soddisfacente ed effettiva attuazione dell'AIR.

Viene, innanzitutto, imposta una programmazione normativa, innalzandone la gestione al livello politico, favorendo in tal modo anche la connessa progettazione dell'AIR.

Come si è già osservato, infatti, solo la definizione di un'Agenda di Governo permette la coerente implementazione delle istruttorie pertinenti agli interventi normativi programmati, secondo i tempi e i contenuti definiti (appunto) nell'Agenda.

Viene, inoltre, circoscritta l'AIR ai soli provvedimenti normativi che presentano un significativo impatto sulla vita economica o sociale del Paese, concentrando così le risorse dedicate all'attività in esame ai soli interventi che necessitano effettivamente di una presupposta verifica della loro efficacia ed evitando un'inutile dispersione di energie.

Si introduce, ancora, la consultazione come adempimento procedurale indefettibile (disciplinando, peraltro, in maniera speciale la consultazione pubblica), nella certezza che solo un'organizzata e strutturata acquisizione di dati, informazioni e interessi consente, poi, al decisore di operare una selezione consapevole dell'opzione più utile ed efficace.

Al contrario, come già rilevato, l'omissione di qualsivoglia momento di consultazione preclude al decisore una compiuta cognizione di tutte le implicazioni della scelta e può comportare errori di valutazione dei risultati attesi e false rappresentazioni dell'effettivo impatto del provvedimento.

Declinando compiutamente la funzione essenziale dell'AIR si prescrive, poi, la valutazione ed il confronto delle opzioni alternative di intervento, in modo da imporre una disamina comparativa delle possibilità regolatorie esaminate ed una esplicitazione delle ragioni assunte a sostegno della scelta preferita.

A ben vedere, tale innovazione infrange il dogma dell'esclusione degli atti legislativi dal novero dei provvedimenti soggetti all'obbligo di motivazione, atteso che il passaggio logico in esame si risolve proprio nell'esposizione dei motivi che hanno convinto il decisore ad assumere quell'iniziativa normativa (e, quindi, nella motivazione del relativo atto).

L'adempimento in questione, se rettamente inteso, "costringe" il decisore ad analizzare gli effetti prodotti dalle diverse opzioni di intervento ed a scegliere quella che, dal loro confronto, appare maggiormente idonea al raggiungimento degli obiettivi che si intende conseguire.

Si assicura, ancora, maggiore trasparenza in ogni fase del procedimento, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e sul sito del Governo delle relazioni AIR e VIR, del programma normativo, nonché dei provvedimenti esclusi o esentati dall'AIR, in modo da consentirne una piena conoscibilità e, così, da imporne una compilazione attenta e rispettosa dei paradigmi di riferimento.

Da ultimo, al fine di risolvere uno dei principali problemi dell'attuale produzione normativa, si prevede una disciplina specifica per l'analisi di impatto dei decreti legge che, com'è noto, sono attualmente esentati dall'AIR, pur rappresentando, nell'esperienza degli ultimi anni, gli interventi di gran lunga più rilevanti dell'azione normativa del Governo, quanto all'impatto prodotto sui cittadini e sulle imprese.

La nuova disciplina, dovendo coniugare le diverse esigenze di celerità dell'istruttoria, connesse alla natura urgente del provvedimento cui accede, e, comunque, di garanzia di un nucleo minimo di valutazione degli effetti più significativi da esso prodotti, risulta focalizzata e circoscritta all'analisi dei problemi constatati nella situazione attuale, all'individuazione dei destinatari dell'intervento, alla descrizione dei principali effetti attesi (con particolare riguardo alle PMI) ed alla stima dei costi di adeguamento più significativi per i destinatari dell'intervento.

Si tratta, come si vede, di un regime che, per un verso, supera l'insostenibile lacuna dell'esenzione dall'AIR della categoria di provvedimenti normativi che, negli ultimi anni, hanno prodotto gli effetti di maggior impatto sulla vita della collettività e, per

un altro, ne rispetta il carattere d'urgenza, limitando l'AIR alle informazioni ed alle valutazioni compatibili con il contesto di necessità e di emergenza in cui si iscrivono (o dovrebbero iscriversi) i decreti legge e, nondimeno, sufficientemente qualificanti da integrare gli estremi di un'istruttoria soddisfacente ed esigibile.

Il governo della nuova disciplina resta affidato istituzionalmente al DAGL, la cui dotazione di professionalità dev'essere adeguata e proporzionata alla difficoltà e complessità del compito, che dovrà esercitare il suo ruolo di controllo e di supporto alle amministrazioni in modo da assicurare l'espletamento di AIR attendibili e soddisfacenti e, in definitiva, un miglioramento della qualità della normazione.

Per permettere un esercizio efficace di tale funzione il nuovo regolamento stabilisce una tempistica che dovrà assicurare al DAGL un congruo spazio temporale di esame delle relazioni AIR e di eventuale interlocuzione con le amministrazioni (prima dell'esame del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri).

In merito, invece, alla capacità amministrativa del DAGL, resta riservata all'intelligenza ed alla sensibilità istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'identificazione delle modalità organizzative più idonee a consentire l'efficace esercizio della funzione di custode della *better regulation* affidata al Dipartimento.

Solo una declinazione ottusa e miope degli obiettivi connessi alla *spending review*, invero, potrebbe comportare l'attribuzione al DAGL di dotazioni organizzative e professionali inidonee a consentire il valido ed effettivo espletamento del ruolo di coordinamento delle attività strumentali al miglioramento della qualità della produzione normativa del Governo e, di conseguenza, della competitività del sistema Paese.

Ma ci rifiutiamo di credere a una simile e sciagurata eventualità.

## **6.- L'AIR come strumento di una buona politica.**

Come si è già rilevato, l'AIR, a ben vedere, si risolve nella formalizzazione e nella procedimentalizzazione dell'istruttoria che deve (comunque) precedere e fondare ogni decisione avente ad oggetto un'iniziativa normativa.

Quand'anche mancasse, infatti, una disciplina legislativa che obbliga le amministrazioni ad esplicitare le modalità ed i contenuti dell'acquisizione di informazioni e delle valutazioni comparative tra diverse opzioni regolatorie, ogni nuova proposta normativa dovrebbe, in ogni caso, basarsi su una preventiva istruttoria, su un coerente apprezzamento dei suoi esiti e (da ultimo) sulla consapevole scelta degli effetti prodotti dalle regole che si progetta di introdurre nell'ordinamento.

La previsione normativa dell'AIR, quindi, non dev'essere intesa, secondo una prima prospettiva di analisi, come un adempimento ridondante e prescindibile, posto che, anche se non formalizzata secondo la relativa metodologia, l'istruttoria postulata da ogni (buona) decisione politica dovrà comprendere le medesime acquisizioni informative e la stessa ponderazione di interessi imposte con lo schema di relazione AIR.

Così chiarito che, quand'anche si evitasse l'allegazione di quest'ultima allo schema di atto normativo proposto, non potrebbe comunque prescindere, in fatto, dal rispetto, seppur in via informale, dei medesimi criteri di analisi, tenteremo di dimostrare che l'osservanza della sequenza logico-istruttoria imposta dalla relazione AIR produce significativi (ed irrinunciabili) vantaggi allo stesso decisore, anche in un'ottica più propriamente politica.

Ed argomenteremo questa tesi passando in rassegna le singole fasi dell'AIR (per come dettagliate nello schema di relazione) ed illustrando, per ciascuna di esse, la convenienza politica del puntuale rispetto dei pertinenti adempimenti informativi o anche più propriamente valutativi.

Nella prima sezione del modello di relazione devono essere indicati il contesto e gli obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

L'espletamento di tale attività (più che la compilazione della relativa sezione della relazione) obbedisce, a ben vedere, alla regola generale secondo la quale, prima di assumere una decisione relativa alla proposta di un atto normativo, occorre rilevare le esigenze economiche o sociali che impongono un intervento, definire gli obiettivi che si intendono raggiungere per la soddisfazione delle esigenze riscontrate e circoscrivere l'ambito applicativo soggettivo del provvedimento.

Ora, se si esaminano in maniera obiettiva i predetti elementi, non può che concludersi che si tratta di acquisizioni informative e di determinazioni programmatiche che risultano automaticamente implicate in ogni corretta istruttoria e che, in ogni caso, si rivelano indefettibilmente funzionali alla progettazione di un intervento normativo efficace e stabile.

Senza una preliminare ed esauriente rilevazione delle criticità del contesto vigente, una consapevole e puntuale definizione dei risultati attesi ed una precisa identificazione dei destinatari (diretti ed indiretti) del provvedimento concepito, ogni decisione non può che rivelarsi fallace e foriera di effetti imprevisi, inadeguati o comunque, insoddisfacenti.

Ed è agevole rilevare quanto questa fase iniziale dell'istruttoria serva alla politica: il decisore potrà concepire un intervento utile (anche alla soddisfazione degli interessi che egli intende rappresentare e tutelare) solo dopo aver pienamente compreso i problemi che affliggono un settore dell'ordinamento o una categoria di soggetti, definito il risultato finale atteso dalla regolazione ed identificato le categorie dei soggetti interessati da questa.

Così come appare imprescindibile (anche ai medesimi fini politici) l'espletamento di procedure di consultazione con i destinatari pubblici e privati dell'iniziativa regolatoria o con le associazioni rappresentative degli stessi (di cui occorre dare conto nella seconda sezione della relazione AIR); solo un confronto con i soggetti interessati dall'intervento (e, cioè, quelli nei confronti dei quali lo stesso produrrà i suoi effetti) e l'ascolto delle loro ragioni, delle loro esigenze e (perché no?) delle loro proposte può consegnare al decisore un quadro informativo esauriente in ordine alle

aspettative ed ai costi implicati dall'intervento e, quindi, in definitiva all'impatto ed alla sostenibilità dell'intervento regolatorio.

Al contrario, la pretermissione di questa fase espone il decisore a un intervento "al buio", che può, quindi, rivelarsi (nella migliore delle ipotesi) inutile ed inefficace o (nella peggiore) dannoso (per la vita economica e sociale del Paese e per gli stessi interessi politici del decisore).

La terza e la quarta sezione impongono di esaminare tutte le opzioni di intervento regolatorio (ivi compresa quella, c.d. "zero", di non intervento), costringendo così l'amministrazione a dare conto di tutte le possibili iniziative normative, della misurazione degli effetti attesi da ciascuna, della loro sostenibilità e del loro impatto sul mercato e sulle libertà individuali.

Anche qui, lungi dal rappresentare uno sterile e defatigante esercizio burocratico, tale fase dell'istruttoria si rivela essenziale alla necessaria (e logicamente antecedente, rispetto alla decisione) cognizione di tutte le ipotesi di intervento attivabili ed all'acquisizione informativa degli effetti attesi da ciascuna.

Basti, al riguardo, osservare che una buona decisione politica non può prescindere dalla previa disamina delle diverse opzioni esercitabili e dal ragionato confronto tra i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna (solo all'esito del quale potrà essere operata una scelta effettivamente utile e consapevole).

Ma ancora più rilevanti, per la stessa efficacia dell'azione politica, si rivelano le attività descritte nella quinta sezione del modello di relazione e che possono riassumersi nella descrizione dell'intervento selezionato, con particolare riguardo alla definizione dei vantaggi e degli svantaggi dell'opzione prescelta, alla valutazione dell'impatto del provvedimento progettato sulle piccole e medie imprese, alla misurazione degli oneri introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese e alla individuazione delle condizioni e dei fattori esogeni idonei a favorire o a complicare l'efficacia concreta dell'intervento regolatorio preferito.

Si tratta, a ben vedere, di una vera e propria motivazione della proposta normativa, che impone all'amministrazione proponente di esplicitare le ragioni per le quali ha

preferito (tra più interventi possibili) l'opzione indicata e, soprattutto, a farsi carico di dettagliare gli esiti della valutazione comparativa, in relazione al giudizio di bilanciamento tra i costi e i benefici che sono stati stimati e misurati quali effetti diretti ed indiretti dell'introduzione nell'ordinamento delle nuove regole.

Anche in questo caso, l'espletamento di tale attività valutativa non serve tanto alla formale compilazione di una sezione della relazione AIR, quanto alla deliberazione, puramente politica, dei contenuti dei vantaggi e degli svantaggi che si vogliono arrecare o imporre con l'intervento normativo e, quindi, in definitiva, al merito della libera scelta circa il concetto di utilità che si intende conseguire con l'attuazione del provvedimento.

Siamo, in questa fase, nel cuore dell'azione politica, che, per sua natura, risulta libera nella selezione del suo fine e, in generale, del bene comune.

Nel rispetto della più ampia latitudine di tale libertà, la relazione AIR si limita a condizionarne l'esercizio indicando i parametri valutativi alla cui stregua dev'essere operata la scelta dell'intervento.

In particolare, si esige che la selezione dell'opzione di intervento debba essere preceduta da (e fondata su) un'analisi dei relativi vantaggi e svantaggi, da una stima degli oneri informativi e dei costi amministrativi introdotti o eliminati e, comunque, da una misurazione degli effetti prodotti sul sistema produttivo e, segnatamente, sulle PMI.

Come si vede, pur restando la scelta dell'intervento libera, si postula che la stessa sia compiutamente informata in ordine ai costi e ai benefici prodotti e, comunque, basata su un'attenta e consapevole valutazione comparativa degli stessi.

Il Ministro proponente, in altri termini, può scegliere la tipologia di intervento che reputa più utile, ma deve farlo nella piena consapevolezza dell'impatto prodotto sul sistema delle imprese, sulle libertà dei cittadini e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Non solo, quindi, tale adempimento non conculca lo spazio di libertà della scelta politica, ma lo arricchisce di contenuti e di prospettive e, in definitiva, di efficacia e di convenienza (anche politica).

La sezione sesta impone al decisore di farsi carico dell'impatto dell'intervento sul mercato e sulla competitività del Paese, con la duplice finalità di favorire la concorrenza e lo sviluppo del sistema economico e di impedire interventi che limitino o impediscano il perseguimento di quelle finalità.

Anche qui la convenienza politica è evidente: il decisore non può non considerare gli effetti dell'intervento normativo sulle dinamiche di mercato e sulla competitività.

Parimenti rilevante risulta l'attività postulata dalla settima sezione della relazione, che esige l'identificazione delle modalità attuative dell'intervento regolatorio.

Troppo spesso, infatti, i provvedimenti normativi vengono concepiti e progettati senza una preliminare (e, viceversa, necessaria) analisi della capacità amministrativa inerente la loro applicazione ed una preventiva individuazione degli strumenti di monitoraggio e di eventuale correzione dei loro effetti.

Appare anche superfluo ribadire quanto le carenze appena segnalate inficino l'efficacia e la stabilità dei provvedimenti normativi che ne risultano afflitti: l'assenza di una previa verifica della fattibilità amministrativa implica, in genere, criticità o difficoltà applicative dell'intervento, mentre la mancata predisposizione di misure di controllo dell'attuazione impedisce la verifica dello suo stesso funzionamento e della necessità di eventuali interventi correttivi.

Risultano anche qui evidenti i vantaggi politici degli adempimenti richiesti dalla relazione AIR: la sostenibilità amministrativa dell'intervento, la certezza della sua attuazione e la verificabilità del suo funzionamento (anche in ragione della definizione di eventuali misure correttive).

Il provvedimento resta in tal modo presidiato da meccanismi affidabili e predefiniti che ne assicurano l'applicazione e, quindi, l'effettività.

Con l'ultima sezione si vieta, in linea di massima, l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi contenuti nel diritto europeo (c.d. gold plating),

relativamente, quindi, solo agli atti di recepimento di quest'ultimo, e si chiariscono le circostanze eccezionali che (sole) consentono la deroga a tale regola.

Tale adempimento, se rettamente inteso, serve a scongiurare, tranne nei casi in cui risulti assolutamente indispensabile, che vengano imposti ai cittadini o alle imprese oneri regolatori più gravosi di quelli imposti dalle direttive e si responsabilizza, quindi, il decisore politico in merito all'introduzione di regole ulteriori rispetto a quelle prescritte dal diritto europeo (evitandola, in linea di principio).

Anche tale valutazione, a ben vedere, appare funzionale all'esigenza politica (comunemente condivisa) di evitare l'aggravamento (rispetto alle direttive o ai regolamenti europei) della situazione giuridica od economica di cittadini e imprese.

## **7.- Considerazioni finali.**

Come emerge dall'analisi compiuta nel paragrafo che precede, un'attenta ed accurata osservanza degli adempimenti e delle valutazioni imposti dalla relazione AIR serve, non solo a migliorare la qualità della regolazione, ma anche ad offrire al decisore politico tutte le informazioni e gli elementi di valutazione necessari ad operare una scelta dell'intervento consapevole del suo impatto e, quindi, della misura dei costi imposti e dei benefici attribuiti ai destinatari del provvedimento (siano essi cittadini o imprese).

Se, poi, si riuscisse a connettere ed a coordinare l'istruttoria imposta dall'AIR con l'Agenda dell'attività normativa del Governo, il grado di efficacia dell'azione politica dei Ministri ne risulterebbe notevolmente accresciuto ed arricchito, nella misura in cui i progetti normativi possono essere tempestivamente concepiti sulla base di quelle analisi e di quelle valutazioni che, sole, possono assicurare il raggiungimento effettivo degli obiettivi connessi all'intervento.

Perché l'AIR produca gli effetti, sulla qualità della normazione, attesi dalla sua introduzione, risulta, in definitiva, necessario che i decisori politici (e, in particolare, i

Ministri) ne colgano e, quindi, ne sfruttino in pieno le potenzialità, valorizzandone, in particolare, le capacità informative.

Dev'essere, segnatamente, compresa, dall'autorità politica, la straordinaria opportunità offerta dall'AIR: l'assunzione di decisioni normative fondate su una piena consapevolezza della loro portata e, in particolare, della misura dei vantaggi e degli svantaggi prodotti.

Sembra perfino superfluo rilevare quanto tale consapevolezza eviti decisioni dannose, eccessivamente gravose o, addirittura, inattuabili e garantisca, al contempo, l'introduzione di regole chiare, applicabili e sicure, nel loro impatto.

Resta, ancora, da osservare che la corretta attuazione dell'AIR produce sicuri vantaggi (oltre che per l'azione di Governo) anche per i cittadini e per le imprese (e, cioè, per i destinatari dei provvedimenti), nella misura in cui "costringe" il decisore a farsi carico della stima e della valutazione dei costi imposti con il provvedimento progettato e, quindi, a ridurne al minimo la portata "onerosa".

Una buona politica, per concludere, non potrà che cogliere in pieno i vantaggi offerti dall'AIR ed utilizzarli per assumere decisioni informate, corrette, efficaci e (ove possibile) condivise.

Una buona politica, peraltro, non può più permettersi l'assunzione di decisioni improvvisate, disinformate o, addirittura, fallaci.

## BIBLIOGRAFIA

- A. Alemanno, A. Meuwese (2013), *Impact Assessment of EU Non-Legislative Rulemaking: The Missing Link in 'New Comitology'*, in *European Law Journal*, Vol. 19, n. 1, pp. 76–92
- Alemanno A. (2011), *A Meeting of Minds on Impact Assessment. When Ex Ante Evaluation Meets Ex Post Judicial Control*, in «*European Public Law*», vol. 17, n. 3, pp. 485-505.
- D. Curtin, H. Hofmann e J. Mendes (2013), *Constitutionalising EU Executive Rule-Making Procedures: A Research Agenda*, in *European Law Journal*, Vol. 19, n. 1, pp. 1-21.
- J. Ellig, P. A. McLaughlin, J.F. Morrall III (2013), *Continuity, change, and priorities: The quality and use of regulatory analysis across US administrations*, in *Regulation & Governance*, Vol. 7, pp. 153–173
- O. Fritsch, C. M. Radaelli, L. Schrefler, A. Renda (2013), *Comparing the content of regulatory impact assessments in the UK and the EU*, in *Public Money & Management*, Vol. 33, Issue 6
- A. Natalini, F. Sarpi e G. Vesperini (a cura di), *L'analisi dell'impatto della regolazione. Il caso delle Autorità indipendenti*, Carocci editore, 2013.
- M. Natoli (2013), *La funzione precontenziosa del "sistema AIR/VIR" e l'attività normativa del Governo*, Vol. 7-8, in *amministrativamente.com*, pp. 2-15
- D. H. Cole (2012), *Law, politics, and cost-benefit analysis*, in *Alabama Law Review*, Vol. 64, pp. 55-89
- Commissione delle comunità europee (2002), *Comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto*, COM(2002) 276 def., Bruxelles, 5 giugno.
- A Renda (con Oliver Fritsch, Claudio M. Radaelli, Lorna Schrefler), *Regulatory Quality in the European Commission and the UK: Old questions and new findings*, CEPS Policy Paper, n.362, gennaio 2012 –
- E. Melloni (2012), *Dieci anni di Impact Assessment della Commissione Europea. Come funziona, a cosa serve e a chi serve*, in *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche*, n. 3/2012, pp. 419-449
- M. A. Livermore, E. Piennar, J. A. Schwartz (2012), *The Regulatory Red Herring: The Role of Job Impact Analyses in Environmental Policy Debates*, Institute for Policy Integrity, New York
- S. Shapiro, J. F. Morrall III (2012), *The triumph of regulatory politics: Benefit–cost analysis and political salience*, in *Regulation & Governance*, Vol. 6, Issue 2, pp. 189–206
- C. M. Radaelli, A. C. M. Meuwese (2012), *How the regulatory state differs The constitutional dimensions of rulemaking in the European Union and the United States*, in *Rivista Italiana di Scienza Politica*, anno XLII, n. 2, pp. 177-196
- N. Rangone (2012), *The quality of regulation. The myth and reality of good regulation tools*, in *Italian Journal of Public Law*, Vol. 4, Issue 1, pp. 1-30

- N. Rangone (2012), *Errori cognitivi e scelte di regolazione*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1
- L. Barra Caracciolo, *L'AIR dalle sue origini all'introduzione nell'ordinamento italiano*, *Giustizia Amministrativa* 2/2011
- E.G. Espa e A. La Spina, “*Analisi e valutazione delle politiche pubbliche*”, Bologna, 2011.
- R. Dickmann, A. Rinella (a cura di), “*La qualità della regolazione*”, in *Il processo legislativo negli ordinamenti costituzionali contemporanei*, Carocci 2011.
- M. De Benedetto, M. Martelli, N. Rangone, *La qualità delle regole*, Bologna 2011
- A. Peci, F. Sobral (2011), *Regulatory Impact Assessment: How political and organizational forces influence its diffusion in a developing country*, in *Regulation & Governance*, Vol. 5, Issue 2, pp. 204–220
- F. De Francesco, C. M. Radaelli, V. E. Troeger (2011), *Implementing regulatory innovations in Europe: the case of impact assessment*, in *Journal of European Public Policy*, pp. 1-21
- A. Renda, *Law and Economics in the RIA world*, Intersentia Series in European Law and Economics, luglio 2011
- Rose-Ackerman S. (2011), *Putting Cost-Benefit Analysis in Its Place: Rethinking Regulatory Review*, in «*University of Miami Law Review*», vol. 65, n. 2, pp. 335-355.
- B.G. Mattarella (2010), *Analisi di impatto della regolazione e motivazione del provvedimento amministrativo*, Osservatorio sull'Analisi di Impatto della Regolazione, [www.osservatorioair.it](http://www.osservatorioair.it), settembre 2010.
- C. M. Radaelli (2010), *Regulating Rule-Making via Impact Assessment*, in *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 23, n. 1, pp. 89-108
- K. Jacob (2010), *Regulatory Impact Assessment and Sustainable Development: Towards a Common Framework?*, in *Eur. J. Risk Reg.*, n. 3, HeinOnline, pp. 276-280
- K. Staronová (2010), *Regulatory Impact Assessment: Formal Institutionalization and Practice*, in *Jnl Publ. Pol.*, pp. 117-136
- L. Allio (2010), *Keeping the Centre of Gravity Work: Impact Assessment, Scientific Advice and Regulatory Reform*, in *Eur. J. Risk Reg.*, n. 1, HeinOnline, pp. 76-81
- A. Natalini e G. Tiberi (a cura di), *La Tela di Penelope*, Primo rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica, Bologna, 2010
- A. Natalini, F. Sarpi (2009), *L'insostenibile leggerezza dell'Air*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 3, pp. 229 ss.
- Senato della Repubblica – Servizio per la qualità degli atti normativi (2010), *Due anni di “nuova” Air – Un bilancio*, dossier n. 37, ottobre.

- C. M. Radaelli (2009), *Rationality, Power, Management and Symbols: Four Images of Regulatory Impact Assessment*, in *Scandinavian Political Studies*, Vol. 33 – n. 2, pp. 164-188
- C. M. Radaelli, A. C. M. Meuwese (2009), *Better Regulation in Europe: between public management and regulatory reform*, in *Public Administration*, Vol. 87, n. 3, pp. 639–654
- D. Moss, J. Cisternino (2009), *New perspectives on regulation*, The Tobin Project, Cambridge
- R. Leonardi, A. Cantone (2009), *Impact Assessment and Multi-level Governance: a comparison between Italy and the United Kingdom*, in *European Network for Better Regulation*, Working papers
- A. Greco (2009), *L'analisi di impatto della regolamentazione: origini e tendenze recenti*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)
- A. C. M Meuwese (2008), *Impact Assessment in EU Lawmaking*, *The Hague: Kluwer Law International*
- F. De Francesco (2008), *Scope of implementation of a diffused policy innovation: Regulatory Impact Analysis in EU and OECD member states*, Paper presentato alla Conferenza sulla Società italiana di scienza politica, Pavia
- K. Jacob, J. Heriton, et al. (2008), *Improving the Practice of Impact Assessment, Evaluating Integrated Impact Assessment (EVIA Project)*, Final report
- R. Leonardi, A. Cantone (2008), *Impact Assessment and Multi-level Governance: a comparison between Italy and the United Kingdom*, London School of Economics – ESOC Lab, ENBR Working Paper n. 17
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (2007), *Analisi di impatto della Regolazione sulla concorrenza: linee guida e applicazione al caso della regione Toscana*, Collana Studi e ricerche n. 2, Roma
- C. Kirkpatrick, D. Parker (2007), *Regulatory Impact Assessment Towards Better Regulation?*, Edward Elgar Publishing
- C. M. Radaelli (2007), *Does Regulatory Impact Assessment make institutions think?*, *Governing the European Union: Policy instruments in a multi-level polity*, Paris
- C. M. Radaelli, F. De Francesco (2007), *Regulatory Impact Assessment, Political Control and the Regulatory State*, in *Paper Delivered to the 4<sup>th</sup> General Conference of the European Consortium for Political Research*, Pisa, Italy
- J. Torriti (2007), *(Regulatory) Impact Assessments in the European Union: a tool for better regulation, less regulation or less bad regulation?*, in *Journal of Risk Research*, n. 2, pp. 239-276
- A. Renda (2006), *Impact assessment in the Eu. The state of the art and the art of the State*, Centre for European policy studies, Brussels

M. Martelli, P. Mariuzzo, “*Un kit di sopravvivenza per l’ Air: la progettazione leggera*”, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 3°- 4° trimestre 2006, nn.153/154.

Presidenza del Consiglio. Dipartimento della funzione pubblica. Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni, *L’analisi di impatto della regolazione nell’ordinamento italiano*, a cura di F. Basilica, Maggioli editore, 2006

Formez (2006), *L’analisi d’impatto della regolamentazione. Le esperienze regionali 2003-2006*, Roma

S. Jacobs (2006), *Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-making*, Jacobs and Associates

C. Dell’Acqua (2005), *L’analisi di impatto della regolamentazione fra politica e amministrazione*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Vol. III, Giappichelli, Torino, pp. 207 ss.

C. M. Radaelli (2005), *Diffusion without convergence: how political context shapes the adoption of regulatory impact assessment*, in *Journal of European Public Policy*,12:5, pp. 924-943

C.M. Radaelli (2005), *What Does Regulatory Impact Assessment Mean in Europe?*, Related Publication 05-02, Washington, D.C., AEI-Brooking Joint Centre for Regulatory Studies

D. Ielo (2005), *L’analisi di impatto delle regolazioni*, in *Amministrare*, fasc. 2, pp. 289 ss.

R.W. Hahn (2005), *In Defence of the Economic Analysis of Regulation*, AEI-BrookingsJointCenter for Regulatory Studies, Washington

C.M. Radaelli (2004), *The diffusion of regulatory impact analysis: Best practice or lesson-drawing?*, in *European Journal of Political Research*, 43(5), pp.723 ss.

A. La Spina, *La valutazione ex ante nell’analisi di impatto della regolamentazione*, Iter legis 2004, n. 2-3, p. 32-39

Formez (2004), *L’analisi di impatto della regolazione in dieci Stati membri dell’Ue*, Quaderno n. 32

R.W. Hahn, R.E. Litan (2004), *Counting Regulatory Benefits and Costs: Lessons for the U.S. and Europe*, AEI-BrookingsJointCenter for Regulatory Studies, Washington

N. Greco (2003), *Introduzione alla Analisi di impatto della regolamentazione*, SSPA edizioni, Roma

A. La Spina, S. Cavatorto (2002), *L’analisi di impatto della regolazione nella recente esperienza italiana*, in *Rivista Italiana di politiche pubbliche*, n. 1, pp. 43 – 71

D. Siclari (2002), *L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nel diritto pubblico; premesse introduttive*, in *Foro.it*, Vol. 2, pp. 45 ss.

E. Morfuni (2002), *L’introduzione dell’Air in Italia: la prima fase di sperimentazione*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 7/2002, pp. 729 ss.

- F. Sarpi (2002), *L'applicazione dell'analisi costi-benefici nell'AIR*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 1, pp. 87-115
- G. Casale (2002), *L'AIR: la dimensione economico-finanziaria*, in Senato della Repubblica (2002), *L'analisi di impatto della regolazione nel processo legislativo*, Roma
- N. Lupo (2002), *La nuova direttiva sull'AIR: passi avanti o passi indietro?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 1/2002, pp. 13 ss.
- S. Cavatorto – A. La Spina, *L'analisi di impatto della regolazione nella recente esperienza italiana*, *Rivista italiana di politiche pubbliche* 2002, n. 1, p. 43-71
- S. Cavatorto (2002), *Metodi di consultazione nell'AIR*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 1/2002, pp. 137-156
- I. Sanderson (2002), *Evaluation, policy learning and evidence-based policy making*, in *Public Administration*, Vol. 80, n. 1, pp. 1-22
- A. Arcuri, R. Van Den Bergh (2001), *Metodologie di valutazione dell'impatto della regolazione: il ruolo dei costi-benefici*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, n. 2, pp. 223 ss
- C. M. Radaelli (a cura di), *L'analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata*, Rubbettino, 2001
- E. Midena (2001), *Analisi di impatto della regolazione e analisi tecnico-normativa*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 1, pp. 88-95
- F. Giovanetti Nuti (2001), *La valutazione economica delle decisioni pubbliche. Dall'analisi costi benefici alle valutazioni contingenti*, Giappichelli, Torino, pp.279-280
- S. Momigliano, F. Giovanetti Nuti (2001), *La valutazione dei costi e dei benefici nell'analisi dell'impatto della regolazione*, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni, Presidenza del Consiglio dei ministri,
- A. Arcuri, R. Van den Bergh, *Metodologie di valutazione dell'impatto della regolamentazione: il ruolo dell'analisi costi-benefici*, Mercato, Concorrenza, Regole, 2001, n. 2
- A. La Spina (2000), *L'analisi d'impatto della regolazione: i caratteri distintivi, le tecniche, la ricezione in Italia*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 4, pp. 11-17
- A. Natalini (2000), *La sperimentazione dell'AIR a livello statale*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 4, pp. 109-118
- M. Clarich, F. Marzari, A. Brocca, *Premessa ad una efficace AIR*, Belluno, 1999
- S. Jacobs (1997), *An overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries*, in OECD (1997), *Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries*, OECD Publications, Paris.